

## DIREZIONE

Rita LIZZI TESTA (Perugia), Carlo LORENZI (Perugia),  
Marialuisa NAVARRA (Perugia)

## COMITATO SCIENTIFICO

Ulrico AGNATI (Urbino), Francesco AMARELLI (Napoli “Federico II”),  
Francesco ARCARIA (Catania), Gisella BASSANELLI SOMMARIVA (Bologna),  
Mariagrazia BIANCHINI (Genova), Giorgio BONAMENTE (Perugia), Maria  
CAMPOLUNGHY (Perugia), Jean-Michel CARRIÉ (Paris EHESS), Feliciano  
COSTABILE (Reggio Calabria), Victor CRESCENZI (Urbino), Lucio DE  
GIOVANNI (Napoli “Federico II”), Lietta DE SALVO (Messina), María  
Victoria ESCRIBANO PAÑO (Zaragoza), Lorenzo FASCIONE (Roma Tre),  
Maurilio FELICI (LUMSA Palermo), Sandro-Angelo FUSCO (Macerata),  
Francesca GALGANO (Napoli “Federico II”), Stefano GIGLIO (Perugia),  
Peter GRÖSCHLER (Mainz), Julia HILLNER (Bonn), Carlo LANZA (Università  
della Campania “Vanvitelli”), Noel LENSKI (Yale), Orazio Antonio  
LICANDRO (Catania), Detlef LIEBS (Freiburg i. Br.), Andrea LOVATO (Bari),  
Francesco Maria LUCREZI (Salerno), Nicola PALAZZOLO (Perugia), Leo  
PEPPE (Roma Tre), Stefania PIETRINI (Siena), Salvatore PULIATTI (Parma),  
Boudewijn SIRKS (Oxford), Marco Urbano SPERANDIO (Roma Tre)

## COMITATO EDITORIALE E DI REDAZIONE

Paola BIANCHI (Roma Tor Vergata), Paola BIAVASCHI (Insubria), Maria Luisa  
BICCARI (Urbino), Paola Ombretta CUNEO (Milano Bicocca), Federica DE  
IULIIS (Parma), Monica DE SIMONE (Palermo), Emily HURT (John Cabot  
University), Rossella LAURENDI (Genova), Esteban MORENO RESANO  
(Zaragoza), Andrea PELLIZZARI (Torino), Peter RIEDLBERGER (Bamberg),  
Silvia SCHIAVO (Ferrara) – *In Redazione*: Francesco BONO (Parma), Francesco  
Edoardo Maria COLOMBO (Insubria), Marco CRISTINI (Firenze), Linda DE  
MADDALENA (Bern), Glenda FRANCONI (Perugia), Andreas HERMANN  
(Tübingen), Lorenzo LANTI (Milano Statale), Sabrina Lo IACONO (Milano  
Statale), Silvia MARGUTTI (Perugia), Maria Sarah PAPILO (Napoli “Federico  
II”), Michele PEDONE (Pisa), Pierluigi ROMANELLO (Napoli “Federico II”),  
Francesca ZANETTI (Parma), Manfredi ZANIN (Bielefeld)

La pubblicazione dei contributi non riconducibili ad autori invitati dal Comitato Scientifico è subordinata alla valutazione positiva espressa da due referee con il sistema di peer review in double blind.



Jean-Michel Carrié

*Dubium sapientiae initium*  
(R. DESCARTES, *Meditationes de prima philosophia*)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

ATTI DELL'ACCADEMIA  
ROMANISTICA  
COSTANTINIANA

PER I CINQUANT'ANNI DELLA  
"COSTANTINIANA"

XXVI  
ORIENTE E OCCIDENTE  
IN DIALOGO

IN ONORE DI JEAN-MICHEL CARRIÉ



*Il volume è stato curato da Carlo Lorenzi e Marialuisa Navarra*

Opera pubblicata con il contributo del Comune di Spello



I contributi raccolti in questo volume approfondiscono  
tematiche del Convegno 2023  
dell'Accademia Romanistica Costantiniana  
organizzato in collaborazione con  
l'Accademia Storico-Giuridica Costantiniana



AUTORI VARI

Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XXVI

PER I CINQUANT'ANNI DELLA "COSTANTINIANA"

Oriente e Occidente in dialogo

in onore di Jean-Michel Carrié

Collana: Pubblicazioni dell'Università degli Studi di Perugia

Perugia, ali&no editrice, 2025

pp. 784; 24 cm

ISBN 978-88-6254-327-9

ISSN 1973-8293

---

© 2025 by Università degli Studi di Perugia

[www.alienoeditrice.it](http://www.alienoeditrice.it)

[info@alienoeditrice.net](mailto:info@alienoeditrice.net)

Il materiale di questa pubblicazione può essere riprodotto nei limiti stabiliti dalla licenza Creative Commons  
Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate - 4.0 Internazionale (CC BY-NC-ND 4.0).



Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

IOLE FARGNOLI  
*Università di Milano / Universität Bern*

LA FINE DEI GIOCHI GLADIATORI  
TRA ORIENTE E OCCIDENTE

1. *Premessa*

«Prestiamo un giuramento solenne: sopporteremo di farci bruciare, incatenare, frustare, infilzare»<sup>1</sup>. Secondo la testimonianza di Petronio, confermata anche da quelle di Orazio<sup>2</sup> e Seneca<sup>3</sup>, erano queste le sferzanti parole che era tenuto a pronunciare chi giurava da gladiatore (*sacramentum gladiatorium*). È del resto ben noto che i *munera gladiatoria*<sup>4</sup> suscitassero sensazioni contrastanti nei contemporanei.

Per un verso, si avvertiva ammirazione nei confronti di chi metteva a repentaglio la propria vita e sfidava il destino, per dimostrare il proprio valore; lo evidenzia lo stesso Seneca che, pur giudicandolo il più turpe dei giuramenti, coglie il grande coraggio che il gladiatore dimostra nel vincere la sua paura e nel gestire la consapevolezza di dovere morire, affermando che chi scende nell'arena non può sfuggire al destino, può

<sup>1</sup> PETR., *Sat.* 117: ... *sacramentum iuravimus: «uri, vinciri, verberari ferroque necari»*.

<sup>2</sup> OR., *Sat.* 2.7.58: *uri ... ferroque necari auctoratus ...*

<sup>3</sup> SEN., *Ep. ad Luc.* 37.1: *Eadem honestissimi huius et illius turpissimi auctoramenti verba sunt: «uri, vinciri ferroque necari»*.

<sup>4</sup> Sulla differenziazione terminologica dei *munera* a seconda se fossero celebrati nel circo o nel teatro, quali attestati nelle epigrafi e nei testi letterari, si veda A. MARCONE, *L'allestimento dei giochi annuali a Roma nel IV secolo d.C.: aspetti economici e ideologici*, in *Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia*, 11, 1981, 106 e nt. 8.

solo vincerlo<sup>5</sup>. La dimostrazione del fascino di tali sfide era data dall'entusiasmo del pubblico che assisteva allo spettacolo sia incitando i contendenti sia partecipando alla decisione sul destino dei vinti.

Per un altro verso, non mancava chi esplicitava il proprio disprezzo nei confronti dello spargimento di sangue tanto che Cicerone utilizza il termine *gladiator*, rafforzato dall'aggettivo *furiosus*, come epiteto per stigmatizzare la perversità dei suoi avversari politici<sup>6</sup>.

Un simile giuramento era stato verosimilmente pronunciato dai gladiatori che scesero nel Colosseo quel giorno dell'anno 391, quando, secondo il racconto di Teodoreto di Cirro, accadde un fatto del tutto imprevisto:

THEOD., *Hist. Eccl.* 5.26:

Τηλεμάχιός τις ἦν τὸν ἀσκητικὸν ἀσπαζόμενος βίον. Οὗτος ἀπὸ τῆς Κώας ἀπάρας καὶ τούτου χάριν τὴν Ῥώμην καταλαβὼν, τῆς μυσαρᾶς ἐκείνης ἐπιτελουμένης θέας εἰσελήλυθε καὶ αὐτὸς εἰς τὸ στάδιον καὶ καταβὰς παύειν ἐπειρᾶτο τοὺς κατ' ἀλλήλων κεκρημένους τοῖς ὄπλοις. Τῆς δὲ μαιφονίας οἱ θεαταὶ χαλεπήναντες καὶ τοῦ τοῖς αἵμασιν ἐκείνοις ἐπιτερομένου δαίμονος εἰδοεξάμενοι τὴν βακχείαν, κατέλευσαν τῆς εἰρήνης τὸν πρῦτανιν. Τοῦτο μαθὼν ὁ θαυμαστός βασιλεὺς τὸν μὲν τοῖς νικηφόροις συνηρίθμησε μάρτυσι, τὴν δὲ πονηρὰν ἐκείνην ἔπαυσε θεωρίαν.

Un tale Telemaco, monaco originario dell'Anatolia, scese nell'arena del Colosseo facendo uso del proprio corpo per impedire il combattimento dei gladiatori. Il suo intervento incontrò a tal punto la disapprovazione degli spettatori che la reazione fu la più radicale: lo lapidarono fino alla morte. L'episodio fu valorizzato nella storia del Cristianesimo e ancora oggi nel giorno del 1° gennaio si festeggia San Telemaco, conosciuto peraltro anche come Sant'Almachio, in quanto martire caduto nel tentativo di sradicare le resistenze della cultura pagana<sup>7</sup>.

<sup>5</sup> SEN., *Ep. ad Luc.* 37.1: *effugere non potes necessitates, potes vincere.*

<sup>6</sup> CIC., *Pis.* 9.19; *Phil.* 13.7.16, *Fam.* 12.22.1. Sul punto cfr. G.L. GREGORI, *Aspetti sociali della gladiatura romana*, in *Ludi e munera. 25 anni di ricerche sugli spettacoli d'età romana. Scritti vari rielaborati e aggiornati con la collaborazione di Giorgio Crimi e Maurizio Giovagnoli*, Milano 2011, 23.

<sup>7</sup> Celebre è la gigantesca tela del 1885, parte della collezione del Prado e conservata oggi al Museo di belle arti di Valencia, del pittore spagnolo José Benlliure y Gil, intitolata *La visione del Colosseo*, che con grande drammaticità rappresenta

Quanto qui più importa è peraltro la reazione dell'imperatore Onorio, di cui racconta Teodoreto nella sua *Historia ecclesiastica*. Il vescovo siro, nel passo collocato sotto la rubrica Περὶ Ὀνωρίου τοῦ βασιλέως, καὶ Τηλεμαχίου τοῦ μονάζοντος, sta infatti riferendo di come Onorio sopresse i giochi gladiatori, facendo fronte al cruento episodio, sintomatico della passione che il popolo nutriva per gli spettacoli.

La notizia è di grandissimo interesse per la storia giuridica, ma la sua affidabilità vacilla, non solo in quanto di tale provvedimento onoriano non c'è traccia nella legislazione pervenutaci, ma anche perché la datazione dell'episodio è incerta. La tradizione cristiana, infatti, colloca cronologicamente l'episodio al 1° gennaio 404, ma il dato è estremamente controverso anche perché fonti archeologiche, iconografiche ed epigrafiche attestano spettacoli gladiatori organizzati dopo tale data.

## 2. *Le ipotesi ricostruttive in letteratura*

È ben noto che i *munera gladiatoria*, nati nel III sec. a.C. come obblighi verso i defunti e divenuti poi spettacoli offerti da rilevanti personalità politiche senza più la connotazione di cerimonie funebri, sono attestati soprattutto per il periodo della tarda repubblica e del primo Principato grazie alle testimonianze archeologiche e iconografiche di Pompei<sup>8</sup>. La cessazione di tali spettacoli ha spesso attirato l'attenzione della letteratura, ma le ipotesi ricostruttive – data la scarsità delle fonti a disposizione – sono oltremodo varie. Possono invero essere raggruppate in due orientamenti.

Da una parte, si collocano gli studiosi che individuano un esplicito provvedimento abrogativo di tali spettacoli. Se si è unanimi nel dubitare che la costituzione di Costantino del 325, CTh. 15.12.1, abbia vietato i giochi gladiatori, si oscilla tra una soppressione, collocata quasi un secolo dopo, da individuarsi nell'anno 438 con l'inclusione di tale

l'apparizione del Santo tra le rovine del Colosseo; il Santo ha in mano una croce con cui intima che si fermino i giochi gladiatori, mentre la folla appare suggestionata dalla comparsa quasi spettrale. Sul nome di Sant'Almachio in alternativa a quello di San Telemaco, cfr. *infra* § 5.

<sup>8</sup> Per una ricognizione delle fonti pompeiane, si veda P. SERRA, *I gladiatori. Atleti del passato. Testimonianze archeologiche e iconografiche da Pompei ... e non solo*, Verona 2014.

costituzione costantiniana nel Codice Teodosiano<sup>9</sup> e la chiusura delle scuole private di gladiatori per mano di Onorio nel 399 che avrebbe portato ad abolire anche gli spettacoli privati<sup>10</sup>.

Dall'altra parte, vi è chi in letteratura non ritiene sensato ricercare una data precisa, ma attribuisce piuttosto la fine dei giochi gladiatori a un declino progressivo di interesse nei confronti di tali spettacoli. Si è ritenuto che la società cristiana non avrebbe più avuto bisogno di un simbolismo per il superamento della morte rappresentato dal valore vincente del gladiatore su di essa, perché lo avrebbe trovato nella festa cristiana del Natale e della Pasqua di resurrezione<sup>11</sup>. Secondo altri la caduta sarebbe invece legata ad un concorso di ragioni economiche e sociali, come costi organizzativi e difficoltà crescenti di reclutare gladiatori, che avrebbe determinato una disaffezione del pubblico<sup>12</sup>. In effetti i costi erano onerosi per i finanziatori che riscuotevano il successo di un'*editio* ben riuscita, là dove tutto l'onere organizzativo gravava sulla famiglia di questori spesso molto giovani<sup>13</sup>, che in quanto promozione dell'aristocrazia si assumevano l'onere della *cura ludorum*. A sostegno dell'ipotesi di una scomparsa graduale gioca il calendario del calligrafo pontificio Filocalo, che per il 354 prevede, su un totale di 177 giorni all'anno, solo dieci giorni a dicembre dedicati ai giochi gladiatori in rapporto ai 101 per gli spettacoli scenici e ai 66 per quelli circensi<sup>14</sup>, dimostrando che, nel IV secolo, la frequenza

<sup>9</sup> G. VILLE, *Le gladiature en Occident des origines à la mort de Domitien*, Roma 1981, 331. Critico al riguardo, nel senso della scarsa persuasività della tesi, è A. MARCONE, *L'allestimento* cit., 114 e nt. 39. Alla fine dei giochi gladiatori accenna rapidamente A. DELL'ORO, Giustiniano: *manifestazioni sportive e tifosi*, in *AARC*, 8, Napoli 1990, 623 e 625, ora in *La cattedra e la toga. Scritti Romanistici di Aldo Dell'Oro*, a cura di I. FARGNOLI-C. LUZZATTI-R. DELL'ORO, Milano 2015, 375 e 377, ipotizzando che la soppressione possa essere attribuita a Giustiniano quale reazione ai gravissimi disordini verificatisi nel circo di Costantinopoli nel 532.

<sup>10</sup> G. VILLE, *Le gladiature* cit., 323 la considera un'ipotesi alternativa al 438. Per un ordine inverso dei due fatti e cioè prima l'abolizione delle scuole e poi la costituzione imperiale si veda J.A. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, *Honorius, un souverain 'ludique'?*, in *Les Jeux et les spectacles dans l'Empire romain tardif et dans les royaumes barbares*, a cura di E. SOLER-F. THELAMON, Rouen 2008, 139.

<sup>11</sup> T. WIEDEMANN, *Das Ende der Gladiatorenspielen*, in *Nikephoros. Zeitschrift für Sport und Kultur in der Antike*, 8, 1995, 159.

<sup>12</sup> T. WIEDEMANN, *Das Ende* cit., 159.

<sup>13</sup> A. MARCONE, *L'allestimento* cit., 110.

<sup>14</sup> H. STERN, *Le calendrier de 354. Étude sur son texte et sur ses illustrations*, Paris 1953, 47 ss. Al riguardo cfr. A. MARCONE, *L'allestimento* cit., 105 ss. che eviden-

della celebrazione dei giochi si era diradata. Altro argomento che gioca in questo senso è la mancata menzione dei giochi gladiatori in Ammiano Marcellino, là dove lo storico evidenzia come fossero al centro della passione popolare piuttosto aurighi, attori e cacciatori<sup>15</sup>. A ciò si aggiunge la scarsa ricorrenza di immagini di gladiatori sui contornati, uno strumento tradizionalmente di propaganda per l'aristocrazia pagana<sup>16</sup>. La fine dei giochi gladiatori sarebbe allora da ascrivere a un cambiamento del costume sociale solo indirettamente pilotato dalla legislazione e si sarebbe concretato nei primi decenni del V secolo, mentre avrebbero piuttosto continuato a essere celebrate le *venationes*, gli spettacoli circensi e quelli scenici.

Su questa scia si pone anche un recente studio che vede un progressivo spegnimento di interesse per i giochi gladiatori dovuto ad un concorso di cause come la mancanza di uomini allenati, finanze e infrastrutture<sup>17</sup>. Che sia intervenuto uno spegnimento di interesse è sostenuto anche da chi non attribuisce questo mutamento a ragioni finanziarie, ideologiche o religiose, bensì semplicemente alle preferenze del pubblico che si sarebbero orientate verso rappresentazioni ancora più spettacolari dello scontro a due e cioè quelle cui partecipavano gli animali: «immer mehr zugunsten der Kämpfe Tier gegen Mensch»<sup>18</sup>.

Alla ricerca di un orientamento in questa congerie di interpretazioni diverse può essere utile considerare le tre costituzioni imperiali che i compilatori del Codice Teodosiano hanno salvato all'oblio, inserendole nel titolo rubricato *De gladiatoribus*<sup>19</sup>. L'analisi verrà condotta in ordine cronologico nel tentativo di ricostruire un percorso legislativo che tenga conto sia dell'elemento temporale sia del profilo geografico in rapporto alle due parti dell'impero.

zia anche la distinzione tra i più semplici *munera arca* e i più onerosi *munera candida* che, nel calendario di Filocalo, erano ridotti a due soli. Sulla ridotta presenza di *munera* nel suddetto calendario, cfr. anche G.L. GREGORI, *Aspetti sociali* cit., 25.

<sup>15</sup> A. MARCONE, *L'allestimento* cit., 112.

<sup>16</sup> Cfr. A. MARCONE, *L'allestimento* cit., 112.

<sup>17</sup> C. EBNER, *Das Ende der heidnischen Gladiatorenspiele*, in *Sport und Recht in der Antike. Beiträge zum 2. Wiener Kolloquium zur Antiken Rechtsgeschichte 27.-28.10.2011*, a cura di K. HARTER-UIBOPUU-T. KRUSE, Wien 2014, 373.

<sup>18</sup> A. PUK, *Das römische Spielewesen in der Spätantike*, Berlin 2014, 263.

<sup>19</sup> Per un'ordinata e sintetica ricostruzione della legislazione in tema di giochi gladiatori, si veda G.L. GREGORI, *La legislazione relativa agli spettacoli*, in *Ludi e munera* cit., 27 ss.

### 3. *Il divieto costantiniano della pena ad ludum*

Il primo dei tre provvedimenti riportati è attribuito a Costantino:

CTh. 15.12.1: Imp. Const. A. Maximo praefecto praetorio. Cruenta spectacula in otio civili et domestica quiete non placent. Quapropter, qui omnino gladiatores esse prohibemus eos, qui forte delictorum causa hanc condicionem adque sententiam mereri consueverant, metallo magis facies inservire, ut sine sanguine suorum scelerum poenas agnoscant. Proposita Beryto kal. Octob. Paulino et Iuliano cons. (325 Oct. 1)

La costituzione comincia con una locuzione che esprime un giudizio di merito sui giochi gladiatori, qualificati *cruenta spectacula*. La ricorrenza di tale locuzione spregiativa nel testo legislativo è assolutamente coerente con l'atteggiamento del Cristianesimo nei confronti dei giochi e delle competizioni in generale<sup>20</sup>. Tuttavia, nonostante l'espressione fortemente critica nei confronti dei giochi gladiatori, l'imperatore si limita a intervenire sulla pena *ad ludum* senza abrogare gli spettacoli in sé. Ai condannati non andava più irrogata la condanna all'assegnazione alle caserme gladiatorie, tale pena andava infatti sostituita con quella ai lavori forzati nelle miniere a prescindere da valutazioni sull'interesse dei condannati, là dove l'attività dei minatori prevedeva condizioni di lavoro durissime. Costantino aggiunge, ribadendo la disapprovazione per l'attività gladiatoria con l'espressione *ut sine sanguine suorum scelerum poenas agnoscant*, una motivazione della disposizione: la condanna al lavoro in miniera evita ai condannati di pagare le scelleratezze commesse e di essere costretti a versare il proprio sangue.

Orbene, al di là della retorica legislativa è difficile dire se il provvedimento sia ispirato al desiderio di limitare i giochi gladiatori o alla necessità di fare fronte all'esigenza di lavoro nelle miniere<sup>21</sup>. Evidente è tuttavia l'effetto che la costituzione ebbe verosimilmente nella pras-

<sup>20</sup> Basti menzionare in questa sede l'opera di Quinto S. Tertulliano *De spectaculis*, che biasima ogni tipo di competizione e manifestazione legata ai giochi diffusi nella società romana e connessi per tradizione alla religione pagana.

<sup>21</sup> Cfr., sul punto, T. WIEDEMANN, *Das Ende* cit., 159.

si: l'eliminazione della pena *ad ludum* privò le caserme gladiatorie di un'importante fonte di reclutamento dei combattenti<sup>22</sup>.

Il biasimo del legislatore nei confronti degli spettacoli gladiatori emerge anche dalla testimonianza del contemporaneo Eusebio di Cesarea, *Vita Constantini* 4.25.1:

Ἔνθεν εἰκότως ἐπαλλήλοις τε νόμοις καὶ διατάξεσι τοῖς πᾶσι διεκελεύετο μὴ θύειν εἰδώλοις, μὴ μαντεῖα περιεργάζεσθαι, μὴ ξοάνων ἐγέρσεις ποιεῖσθαι, μὴ τελετὰς κρυφίους ἐκτελεῖν, μὴ μονομάχων μαιφονίας μολύνειν τὰς πόλεις.

Nel riferire dell'imperatore, il vescovo Eusebio informa del fatto che le leggi si susseguivano a ritmo serrato. Tra questi provvedimenti volti a disincentivare la pratica della religione pagana si pone anche la proibizione di macchiare le città con le lotte sanguinose (μὴ μονομάχων μαιφονίας μολύνειν τὰς πόλεις). Il riferimento che viene fatto è, in particolare, al sangue dei *μονομάχοι* che, se anche non può letteralmente tradursi con gladiatori, è da intendersi come condannati *ad ludos*<sup>23</sup>. Pur dovendosi necessariamente ridimensionare l'affermazione alla luce della provenienza da fonte cristiana, il riferimento di Eusebio è probabilmente a CTh. 15.12.1, che viene letto dal principale biografo di Costantino come un intervento legislativo dettato dalla volontà di limitare le manifestazioni gladiatorie.

Agli antipodi di questa interpretazione del contemporaneo Eusebio, si pone un provvedimento pervenutoci per via epigrafica. Si tratta del celebre rescritto inciso su una lastra di marmo, scoperta nel 1733 e conservata nella sala grande del Municipio di Spello (CIL XI 5265), che costituisce il tesoro su cui la storia e l'identità dell'Accademia Romanistica Costantiniana si sono venute costruendo nella città che la ospita; a Spello, infatti, cinquant'anni fa nei giorni 18-20 settembre 1973, si tenne il primo convegno internazionale dell'Accademia «quale centro di studi storico-giuridici costantiniani e sul Basso Impero, per felice iniziativa del Prof. Mario de Dominicis e per volontà della Università degli Studi di Perugia e della sua antica Facoltà di diritto»<sup>24</sup>. Con tale provvedi-

<sup>22</sup> Così G.L. GREGORI, *Aspetti sociali* cit., 24.

<sup>23</sup> D. POTTER, *Constantine and the Gladiators*, in *Classical Quarterly*, 60.2, 2010, 597 s.

<sup>24</sup> G. ERMINI, *Presentazione*, in *AARC*, 5, Perugia 1975.

mento, noto come rescritto di Spello, Costantino e i suoi tre figli risposero agli Umbri<sup>25</sup>. Senza entrare nel merito dell'animata discussione sull'interpretazione del testo e sulla questione dei compiti organizzativi della provincia unica di *Tuscia et Umbria*, quanto qui rileva è il passaggio in cui Costantino consentì l'istituzione di nuovi spettacoli, teatrali e gladiatori in Umbria:

... qui apud Vulsinios Tusciae civitate(m) ludos / sc{h}(a)enicos et gladiatorum munus exhibeant ... spectaculum tam sc(a)enicorum ludorum / quam gladiatorii muneris ... ita quippe nec / veteribus institutis plurimum videbitur / derogatum et vos qui ob praedictas causas / nobis supplices extitistis ea quae i<m=N>pen/dio postulastis impetrata esse gaude/bitis.

Cagione dell'intervento di Costantino fu la richiesta degli Umbri all'imperatore di esonerare il proprio sacerdote dall'obbligo imposto alla provincia 'unica' di *Tuscia et Umbria* di organizzare i giochi a Volsinii e di indicare piuttosto Hispellum come sede di manifestazioni rituali locali e autonome<sup>26</sup>. Al contempo gli Umbri proposero all'imperatore la costruzione di un tempio dedicato alla *gens Flavia* e di dare alla colonia il nuovo nome *Urbs Flavia Constans* in onore del suo figlio più giovane Flavio Giulio Costanzo che divenne poi Costanzo II. Con il rescritto l'imperatore accolse le loro richieste, dando il compito di istituire tali giochi al sacerdote provinciale addetto al culto imperiale<sup>27</sup>. Da allora gli spettacoli furono organizzati sia dal sacerdote umbro nella città di Hispellum sia dal sacerdote dei Tusci nella città di Volsinii.

<sup>25</sup> G.L. GREGORI, *Aspetti sociali* cit., 24. Sui contenuti si rinvia a J. GASCOU, *Le rescrit d'Hispellum*, in *Mélanges d'archéologie et d'histoire*, 79.2, 1967, 623 ss., K. TABATA, *The Date and Setting of the Constantinian Inscription of Hispellum* (CIL XI, 5265 = ILS 705), in *Studi classici e orientali*, 45, 1997, 369 ss. e G.A. CECCONI, *Il Rescritto di Spello: prospettive recenti*, in *Costantino prima e dopo Costantino* (*Constantine before and after Constantine*), a cura di G. BONAMENTE-N LENSKI-R. LIZZI TESTA, Bari 2012, 273-290.

<sup>26</sup> A. MARCONE, *L'allestimento* cit., 106 s. nt. 8 vede nel rescritto soprattutto una testimonianza, anche per quest'epoca, della nettezza con cui i *ludi* venivano distinti dai *munera*.

<sup>27</sup> G.L. GREGORI, *Aspetti sociali* cit., 24.

Se anche è controversa la datazione del rescritto di Spello, risulta condiviso che essa non possa essere antecedente al 333<sup>28</sup>. In ogni caso il fatto che i giochi gladiatori celebrati nel corso delle feste annuali in Umbria e Toscana tra il 333 e il 337, anno della morte di Costantino, furono regolati da Costantino stesso rende impossibile che lo stesso imperatore li abbia soppressi nel 325 e che quindi CTh. 15.12.1 sia da intendersi nel senso inteso da Eusebio di proibizione assoluta di tali spettacoli.

Da considerare è peraltro l'accoglimento di tale legge costantiniana nel Codice Giustiniano:

C. 11.44.1: Imp. Const. A. Maximo praefecto praetorio. Cruenta spectacula in otio civili et domestica quiete non placent. Quapropter omnino gladiatores esse prohibemus. PP. Beryto k. Oct. Paulino et Iuliano cons. (a. 325).

Si tratta dell'unico dei tre provvedimenti del titolo *De gladiatoribus* del Codice Teodosiano accolto nel Codice Giustiniano. Ma il dato più rilevante è che il testo del provvedimento risulta molto più breve, amputato di tutta la seconda parte relativa alla conversione della pena *ad ludos* in pena *ad metalla*.

Per quanto mi consta, se i compilatori giustiniani avessero solo frainteso il disposto legislativo<sup>29</sup>, non avrebbero eliminato la seconda parte del provvedimento. Il taglio del provvedimento con la conseguente generalizzazione del disposto legislativo depone, a mio modo di vedere, per una consapevole scelta dei compilatori giustiniani nel senso del divieto dei giochi gladiatori. Conforta tale interpretazione la modifica del tenore della rubrica *De gladiatoribus* che diventa nel Codice Giustiniano *De gladiatoribus penitus tollendis* con un'esplicita presa di posizione, quindi, nel senso dell'eliminazione di tali spettacoli. Altrimenti, i compilatori non avrebbero ritenuto necessario ancora nel 529 accogliere il testo per esplicitare l'abolizione dei giochi e modificare la rubrica del titolo dedicato rispetto a come era stata loro tradita dal Codice Teodosiano. Se ancora quasi duecento anni dopo il provvedimento compare nella raccolta giustiniana, si ha un'ulteriore conferma del fat-

<sup>28</sup> Sulla datazione si vedano, in particolare, J. GASCOU, *Le rescrit* cit., 617 ss. e G.L. GREGORI, *La legislazione* cit., 32 s.

<sup>29</sup> Nel senso che i compilatori avrebbero frainteso il provvedimento e perciò ritenuto non necessario riportarlo per intero, C. EBNER, *Das Ende* cit., 374 s.

to che Costantino, nonostante un atteggiamento non certo di favore nei confronti di tali spettacoli, non li aveva soppressi nel 325.

#### 4. *Il limite di Costanzo II al reclutamento di gladiatori*

Nel tentativo di comprendere meglio il tema dell'abolizione dei giochi gladiatori, è da considerare la seconda costituzione del titolo 15.12 del Codice Teodosiano:

CTh. 15.12.2: Imp. Const. A. et Iulianus C. ad Orfitum praefectum urbi. Univerſi, qui in urbe Roma gladiatorium munus impendunt, prohibitum esse cognoscant ſollicitandi auctorando milites vel eos, qui palatina ſunt praediti dignitate, ſex auri librarum multa imminente, ſi quis contra temptaverit. Sponte etiam ad munerarium aedeunteſ per officium ſublimitatiſ tuae ad magiſtros equitum ac peditum aut eos, qui gubernant officia palatina, oneratoſ ferreiſ vinculiſ mitti conveniet, ut huiuſ legiſ ſtatuto palatiiſ dignitaſ a gladiatorio deteſtando nomine vindicetur. Dat. XVI kal. Nov. Conſtantio A. VIII et Iuliano Caes. II conſſ. (357 Oct. 17).

Il provvedimento, che difetta della città di promulgazione nella *ſubſcriptio*, è di qualche anno ſucceſſivo a quello di Costantino ed è attribuito allo ſteſſo Costanzo II in onore del quale la città di Hiſpellum avrebbe cambiato il ſuo nome. Con tale coſtituzione l'imperatore ſtabiliva una multa da irrogarſi a ſenatori e militari che ſi foſſero propoſti per combattere nell'arena<sup>30</sup>, confermando nel linguaggio legislativo il biasimo del padre nei confronti di tali manifeſtazioni e facendo riſoſo al termine '*deſteſtare*' in relazione al *nomen gladiatorium*. L'eſito dell'intervento legislativo fu il divieto di fatto di reclutare gladiatori tra i militari e palatini<sup>31</sup>.

Anche nel caſo di Costanzo II non ſi trattava tuttavia di un divieto dei giochi gladiatori, ma di un ulteriore oſtacolo allo ſvolgimento di

<sup>30</sup> *La legiſlazione di Costantino II, Costanzo II e Costante*, a cura di P.O. CUNEO, Milano 1997, 341. Sulla coſtituzione cfr. anche L. DE GIOVANNI, *Costantino e il mondo pagano*, Napoli 1977, 81 ſſ.

<sup>31</sup> Sulla coſtituzione ſi veda G.L. GREGORI, *La legiſlazione cit.*, 33.

tali spettacoli: se già le caserme gladiatorie non potevano più scegliersi combattenti tra i condannati, la costituzione impediva di destinare al combattimento soprattutto i soldati che di professione erano ben addestrati nell'impiego delle armi.

L'intervento legislativo presenta rilievo anche per un'altra ragione, oltre che per il suo contenuto. Essa prova come tali spettacoli si svolgessero ancora dopo la metà del IV secolo<sup>32</sup>, perché, se non fosse stato così, il legislatore non avrebbe ritenuto necessario introdurre il nuovo limite. Invero fonti archeologiche come monete e contornati attestano che la frequenza dei giochi fosse già diminuita durante la tetrarchia soprattutto in Oriente, dove già nel III secolo le monete riportano scene non di giochi gladiatori, ma di *venationes*<sup>33</sup>.

Prende forma allora l'ipotesi che in Oriente vi fosse una tendenza differente rispetto a quanto accadeva in Occidente. Anche le fonti letterarie registrano questa differenziazione. Mentre all'inizio del IV secolo Libanio riferisce con stupore che ad Antiochia nel 328 si tenessero ancora combattimenti gladiatori, là dove erano più interessanti le *venationes*<sup>34</sup>, a Roma diversi decenni più tardi, sul finire del IV secolo, Simmaco si sofferma più volte sui *munera* e sull'entusiasmo del popolo per questi giochi, raccontando che suo figlio questore, tenuto a organizzare giochi gladiatori, si prodigava a farlo ancora nel 393<sup>35</sup>.

Simmaco, quale *praefectus urbi*, è il destinatario anche di un provvedimento legislativo di Valentiniano I. La costituzione di CTh. 9.40.8, pervenutaci nel Codice Teodosiano, ma al di fuori del titolo *De gladiatoribus*, è collocata sotto il titolo *De poenis*:

Idem AA. <Imp. Valentinianus et Valens AA.> ad Symmachum praefectum urbi. Quicumque Christianus sit in quolibet crimine deprehensus, ludo non adiudicetur. Quod si quisquam iudicum

<sup>32</sup> Sulla datazione del provvedimento, si veda P.O. CUNEO (a cura di), *La legislazione* cit., 341.

<sup>33</sup> A. PUK, *Das römische Spielewesen* cit., 262 che fa riferimento alla raffigurazione sulle monete di animali selvatici durante i giochi secolari, organizzati da Filippo l'Arabo, per dimostrare che già gli imperatori soldato si erano distanziati dalla celebrazione di giochi gladiatori per preferire *venationes* e spettacoli circensi e al fatto che Eusebio attesti come a Costantino venivano regalati animali esotici (*Vita Const.* 1.8.4 e 4.50.1).

<sup>34</sup> LIBAN., *Or.* 1.5.

<sup>35</sup> SYMM., *Rel.* 6.2-3.

fecerit, et ipse graviter notabitur et officium eius multae maxime subiacebit. Dat. XVIII kal. Feb. Valentiniano et Valente AA. cons. (365 Ian. 15).

Il provvedimento proibisce di irrogare ai cristiani la condanna a combattere nell'arena. Nonostante la mancanza del luogo di emissione nella *subscriptio*, esso risulta collocabile in Occidente alla luce del destinatario Simmaco *praefectus urbi* a Roma. Ci si chiede invero come sia da leggere il divieto, esplicitato da Valentiniano I, di irrogare la pena *ad ludum* ai cristiani con la previsione di una multa anche per i *iudices* che illegittimamente applicassero tale pena. La costituzione ribadisce infatti, con riferimento ai cristiani, l'ordine che era già stato impartito da Costantino.

Si può ipotizzare che la conversione della pena *ad ludum* in pena *ad metalla* venisse verosimilmente disattesa perlomeno in Occidente. In ogni caso, il disposto legislativo prova non solo che quaranta anni dopo il provvedimento costantiniano i giochi gladiatori non erano stati soppressi, ma anche che, nella prassi, i condannati continuavano in qualche modo a nutrire le fila dei combattenti nell'arena.

Non portano elementi relativi all'abolizione dei giochi gladiatori né CTh. 15.7. 3 né CTh. 16.10.17, ma entrambe le costituzioni rilevano in rapporto allo stretto legame tra *ludi* e religione tradizionale. La prima delle due costituzioni, attribuita all'imperatore Graziano e destinata a Esperio *proconsul Africae*<sup>36</sup>, impone che i giochi scenici si svolgano in onore del dio cristiano<sup>37</sup>. Si tratta di un provvedimento che, pur riferito solo ai *ludi scaenici*, attesta il tentativo di cristianizzare tali manifestazioni.

Per quanto riguarda invece CTh. 16.10.17, con tale intervento, collocato dai compilatori sotto la rubrica *De paganis, sacrificiis et templis*, Onorio stabilisce la legittimità di tali spettacoli, che si potevano svolgere, purché in essi non si celebrassero sacrifici: dovevano prevedere

<sup>36</sup> Imppp. Valen., Gratian. et Valentin. AAA. ad Hesperium proconsulem Africae. *Non invidemus, sed potius cohortamur amplectenda felicitatis studia, gymnici ut agonis spectacula reformentur. Verumtamen cum primates viri populi studiis ac voluptatibus grati esse cupiant, promptius permittimus, ut integra sit voluptas, quae volentium celebretur impensis.* Dat. VI id. Mart. Treviris Valente V et Valentiniano AA. cons. (376 Mart. 19).

<sup>37</sup> Evidenza che i *ludi scaenici* comportavano spese senza dubbio inferiori J.A. JIMENEZ SANCHEZ, *Honorius* cit., 125.

*publica vota* e cioè svolgersi in onore dell'imperatore e della sua famiglia<sup>38</sup>. La costituzione sembra infatti potersi leggere come un tentativo di laicizzazione delle manifestazioni, anche se questa direzione sembra essere stata già imboccata all'inizio dell'impero, là dove solo le rappresentazioni nel teatro, nel circo e nello stadio erano formalmente dedicate agli dei<sup>39</sup>.

##### 5. *Il divieto onorario di servirsi di gladiatori per le milizie senatorie private*

La terza costituzione del titolo *De gladiatoribus* del Codice Teodosiano è dello stesso imperatore Onorio, cui Teodoreto attribuisce la soppressione degli spettacoli gladiatori. Di uno dei provvedimenti dell'intensa legislazione del figlio di Teodosio I, salito alla porpora nel 395, ci è pervenuto verosimilmente solo l'aggiunta finale al testo di una costituzione altrimenti non tramandata. Ciononostante, dal dettato risulta un'informazione preziosa in merito alla disciplina dei giochi gladiatori:

CTh. 15.12.3: Impp. Arcad. et Honor. AA. ad populum. Post alia: si quos e gladiatorio ludo ad servitia senatoria transisse constabit, eos in extremas solitudines amandari decernimus. Dat. et proposita Romae Caesario et Attico cons. (397 Apr. 7?)<sup>40</sup>.

La costituzione vieta ai senatori di servirsi di gladiatori a scopo privato, punendo con l'esilio chi contravvenisse tale divieto. Il provvedimento non coincide quindi con quanto riferito da Teodoreto, poiché il testo tramandato si limita a vietare l'impiego di gladiatori in spettacoli privati. Il contenuto del frammento di provvedimento fa comunque

<sup>38</sup> CTh. 16.10.17: Impp. Arcad. et Honor. AA. Apollodoro proconsuli Africae. *Ut profanos ritus iam salubri lege submovimus, ita festos conventus civium et communem omnium laetitiam non patimur submoveri. Unde absque ullo sacrificio atque ulla superstitione damnabili exhiberi populo voluptates secundum veterem consuetudinem, iniri etiam festa convivia, si quando exigunt publica vota, decernimus.* Dat. XIII kal. Sept. Patavi Theodoro v. c. cons. (399 Aug. 20).

<sup>39</sup> A. MARCONE, *L'allestimento cit.*, 112.

<sup>40</sup> J.A. JIMENEZ SANCHEZ, *Honorius cit.*, in particolare 138-139 in merito alla datazione della costituzione.

comprendere che, nella parte occidentale dell'Impero, i gladiatori continuavano a circolare e a scendere nell'arena<sup>41</sup>.

Problematica è la datazione del provvedimento, in quanto la *subscriptio* manca completamente della data. Sulla base dell'anno consolare lo si può collocare cronologicamente nel 397. Si è ritenuto che la costituzione, in ragione della medesima *inscriptio*, sia *iungenda* con CTh. 14.11.1 del 7 Apr. 397 e quindi anche con CTh. 14.14.1 e CTh. 14.10.2 prive di data nella *subscriptio*, ma anch'esse dotate della medesima *inscriptio*. Se così fosse, la costituzione sarebbe quindi da datare al 7 aprile 397<sup>42</sup>. All'ipotesi della frammentazione in quattro *capita* della legge di Onorio, si aggiunge quella per cui CTh. 15.12.3 rappresenti una costituzione *iungenda* con CTh. 14.10.3, datata al 6 Iun. 399. Ne deriverebbe che, sulla base di tale datazione nell'anno 399, sarebbe da modificare con il 399 anche la data di CTh. 15.12.3<sup>43</sup>.

Conforta tale ipotesi una fonte cronachista relativa all'anno 399 che riferisce dell'abolizione dei giochi gladiatori per mano di Onorio:

templa idolorum demolita sunt et gladiatorum ludi tulti Mallio et Theodoro consulibus<sup>44</sup>.

Il riferimento del cronachista conferma il racconto di Teodoreto collocando l'intervento legislativo di Onorio al 399. La datazione consolare dimostrerebbe il mancato riconoscimento in Occidente del consolato di Eutropio, dal momento che con '*Mallio et Theodoro*' si farebbe riferimento al medesimo funzionario<sup>45</sup>.

A prescindere dalla puntuale individuazione dell'anno di promulgazione, non si hanno elementi probanti del fatto che si tratti di un'unica costituzione, anche perché nessuna delle presunte *iungendae* fa rife-

<sup>41</sup> G.L. GREGORI, *Aspetti sociali* cit., 25.

<sup>42</sup> I. GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis*, Lipsiae 1741, 454 lett. e.

<sup>43</sup> O. SEECK, *Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr.: Vorarbeit zu einer Prosopographie der christlichen Kaiserzeit*, Frankfurt a.M. 1964, 296.

<sup>44</sup> *Adnotationes antiquiores ad cyclos Dionysianos*, a. 399. Al riguardo J.A. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, *Honorius* cit., 104 nt. 34 e A. PUK, *Das römische Spielewesen* cit., 247.

<sup>45</sup> Cfr., sul punto, O. SEECK, *Regesten* cit., 297; sulla figura di Manlio Teodoro G. DE BONFILS, *CTh. 12.1.157-158 e il prefetto Flavio Mallio Teodoro*, Bari 1994.

rimento alla soppressione dei giochi gladiatori. A confermare la poca persuasività della tesi che si tratti della stessa costituzione datata al 6 Jun. 399, si pone il rinvio che compare nel dettato di CTh. 14.10.3 a un provvedimento precedente: *si quisquam post praeceptum nostrae clementiae ... perduraverit*. Se si identifica tale provvedimento precedente con CTh. 14.10.2, non può più sostenersi che CTh. 14.10.2 e CTh. 14.10.3 costituiscano una sola costituzione. A conferma della bontà della datazione al 397, si pone inoltre il contenuto della costituzione che riguarda una questione atemporale, cioè la disponibilità che i più abbienti avevano di eserciti privati<sup>46</sup>: si tratta di una disposizione del tutto diversa da quanto dispongono le presunte *iungendae* relative a divieti di entrare in città o di indossare, come facevano i barbari, determinati pantaloni. Dunque, non solo CTh. 15.12.3 non risulta *iungenda* con i provvedimenti menzionati, ma – da quanto emerso – essa non pare neanche avere a che fare con il provvedimento di cui ci dà notizia Teodoreto.

Nell'ambito della legislazione di Onorio è da menzionare anche un'altra fonte, derivata dagli *Acta sanctorum*, che riferisce di un martire di nome Almachio che sarebbe stato fatto uccidere dal *praefectus urbi Alypius*<sup>47</sup>:

kal. Ian. natale Almachi qui iubente Alypio urbis praefecto, cum diceret 'hodie octavas dominicae diei sunt cessate a superstitionibus idolorum et sacrificiis', a gladiatoribus hac de causa occisus est.

Come nella testimonianza di Teodoreto, anche qui il riferimento è a un monaco martirizzato, ma il suo nome risulta Almachio e non Telemaco. Dal contesto della testimonianza si desume che l'episodio pare da collocarsi a Roma nel 391. Tuttavia, anche il nominativo di Almachio, venerato come santo nella tradizione cristiana come nome alternativo a quello di San Telemaco, non risulta storicamente identificabile, in quanto un tale Almachio fu vescovo siro della scuola di Antiochia,

<sup>46</sup> Sulla disponibilità che i potenti avevano di milizie personali, si veda N. LENSKI, *Schiavi armati e formazione di eserciti privati nel mondo tardoantico, in Ordine e sovversione nel mondo greco e romano. Atti del convegno internazionale Cividale del Friuli (25-27 settembre 2008)*, a cura di G. URSO, Pisa 2009, 156.

<sup>47</sup> *Martyrologium Hieronymianum*, in *Acta sanctorum Novembris II.2*, Bruxelles 1931, 21.

ma risulta nato nel 393 e morto nel 458, per cui né il 391 né il 404 sono date credibili<sup>48</sup>.

In definitiva, un divieto onorario dei giochi gladiatori, di cui racconta Teodoro, è sì confermato da una fonte cronachista e da una testimonianza del primo Cristianesimo, ma non risulta pervenuto nelle raccolte legislative.

#### 6. *Il monito ancora nelle predicazioni cristiane di inizio V secolo*

Se è difficile capire quale sia stato il provvedimento abrogativo e come sia da datare, è noto che nel 469 d.C. gli imperatori Leone ed Antemio vietarono l'organizzazione nei giorni di festa di spettacoli teatrali, corse nel circo e cacce alle fiere con la previsione di pene severissime per chi vi avesse assistito<sup>49</sup>, ma nulla disposero in ordine agli spettacoli gladiatori. Di rilievo sono invero, tra la fine del IV e l'inizio del V secolo, i sermoni di Massimo da Torino, un predicatore sotto il cui nome ci è pervenuta una raccolta di omelie scritte tra il 395 e il 415<sup>50</sup>. Uno di essi, intitolato *De idolis auferendis de propriis possessionibus*, riporta:

*Serm.* 101: ... Nam ut paulisper describamus habitum vatis hujusce, est ei adulterinis crinibus hirsutum caput, nuda habens pectora, pallio crura semicineta, et more gladiatorum paratus ad pugnam ferrum gestat in manibus, nisi quod gladiatore pejor est, quia ille adversus alterum dimicare cogitur, iste contra se pugnare compellitur. Ille aliena petit viscera, iste propria membra dilaniat, et si dici potest, ad crudelitatem illum lanista, iustum numen hortatur. Hoc igitur indutus habitu, hac cruentus caede, judicate utrum gladiator sit an sacerdos. Ergo, sicut gladiatorum publicum facinus religiosa principum devotione sublatum est, ita et amentes gladiatores isti Christianitatis observatione de propriis domiciliis auferantur.

Massimo mette in guardia i fedeli di fronte alle deprecabili manifestazioni dell'idolatria e polemizza con tutto ciò che proviene dalla

<sup>48</sup> In tale senso A. PUK, *Das römische Spielewesen* cit., 242 ss.

<sup>49</sup> G.L. GREGORI, *La legislazione* cit., 34.

<sup>50</sup> S. PETRI, *Introduzione, Massimo da Torino, Sermoni*, tradotto e a cura di G. BANTERLE, Roma 2003<sup>2</sup>, 6.

cultura pagana. Quanto qui rileva è, in particolare, la circostanza che i sacerdoti che sacrificano agli dei pagani vengano paragonati ai gladiatori. L'accostamento è motivato sia dall'impugnazione della spada che i sacerdoti utilizzano per procedere ai sacrifici sia dal versamento del sangue degli animali sacrificati.

Il rimprovero nei confronti della sanguinosità dei giochi gladiatori ricorre più o meno nella stessa epoca anche nell'opera di un altro grande protagonista del primo Cristianesimo in Occidente, Agostino:

*Serm 51: ... Sed duo genera hominum talia spectacula spectant; unum carnalium, alterum spiritalium. Carnales spectant, miseros putantes eos martyres, qui bestiis subiecti sunt, qui capite caesi, qui ignibus concremati, detestantes eos et exhorrentes. Alii vero sicut et sancti Angeli spectant, non attendentes corporum laniatus, sed mirantes fidei integritatem. ...*

Nel Sermone 51, datato al 417 o al 418, il grande pensatore africano biasima coloro che assistono al combattimento di uomini con le bestie, qualificandoli 'miseri', per l'interesse provato nel vedere i malcapitati perdere la testa o essere bruciati e, più in generale, nell'assistere a spettacoli detestabili e orrendi<sup>51</sup>. Ebbene, se Agostino vi si sofferma, queste manifestazioni dovevano essere ancora attuali all'inizio del V secolo.

Dalla voce di Massimo e Agostino si desume dunque che i giochi in Occidente non erano ancora scomparsi all'inizio del V secolo.

## 7. *Rilievi conclusivi*

Le costituzioni imperiali, pervenuteci nel Codice Teodosiano, ci consegnano solo piccoli frammenti dell'articolata storia della fine dei giochi gladiatori, per la cui ricostruzione non si può ovviamente prescindere da testimonianze anche non giuridiche. Tali costituzioni consentono ciononostante di constatare sì una presa di posizione critica da parte dei legislatori, quale emerge soprattutto dal linguaggio utilizzato, ma anche di propendere per l'ipotesi di una scomparsa solo graduale di tali spettacoli da collocarsi temporalmente tra il IV e il VI secolo. Da un lato, i primi tentativi di contenimento risultano da attribuire a Costan-

<sup>51</sup> Un riferimento meno esplicito è contenuto anche in AUG., *Civ.* 3.14 del 413.

tino e al figlio Costanzo II, dall'altro una svolta importante si sarebbe avuta con Onorio. Se anche il racconto di Teodoreto non risulta avere a che vedere con l'unica costituzione onoriana in materia tramandataci nel Codice Teodosiano, è certo – come è giunta eco nelle fonti non giuridiche contemporanee o di poco successive – che tale imperatore sia intervenuto in senso più repressivo dei suoi predecessori.

L'intervento onoriano in materia, promulgato nella *pars Occidentis* dopo la divisione definitiva dell'impero voluta da Teodosio I, conferma l'orientamento di quegli autori moderni che, a prescindere dalle fonti giuridiche, ipotizzano una durata degli spettacoli gladiatori più lunga nella parte occidentale dell'impero rispetto a quella orientale. Gioca a favore di tale ipotesi, a mio modo di vedere, anche la predicazione del primo Cristianesimo. Si è infatti visto come sia Massimo da Torino sia Agostino attestino che i giochi gladiatori continuavano a essere tematizzati e biasimati in Occidente come fenomeno attuale ancora all'inizio del V secolo.

In questa chiave è da leggersi, per quanto mi consta, anche l'accoglimento della costituzione costantiniana del 325, nella versione di un divieto perentorio, nel Codice Giustiniano. Il fatto che i compilatori giustiniani abbiano sentito l'esigenza di sancire, ancora nel 529, l'abrogazione di tali giochi, dimostra che essi non erano affatto scomparsi. Se anche l'intrattenimento dei Romani aveva cessato – forse già da tempo – di identificarsi con tali *cruenta spectacula*, la fine dei giochi sarebbe in definitiva riuscita effettivamente su tutto il territorio dell'impero solo con la promulgazione del primo *Codex Iustinianus*.

#### SINTESI

La testimonianza di Teodoreto di Cirro (*Hist. Eccl.* 5.26) riferisce del cruento episodio del monaco che a Roma, sul finire del IV secolo, cercò di fermare in prima persona nell'arena uno spettacolo gladiatorio, episodio che avrebbe portato l'imperatore Onorio a sopprimere tali spettacoli. Fonti successive continuano tuttavia ad attestarli sia nel IV sia nel V secolo soprattutto in Occidente, nonostante la frequenza fortemente diminuita di tali *munera* soprattutto nella parte orientale dell'impero. Solo l'accoglimento nel 529 della costituzione di Costantino, proposta a Berito nel 325 e tramandataci

in CTh. 15.12.1, nel Codice Giustiniano con un testo amputato in versione ridotta e semplificata sul divieto avrebbe davvero segnato la fine di tali spettacoli.

#### PAROLE CHIAVE

Gladiatori – *Munera* – Fine – Codice Teodosiano – Codice Giustiniano.

#### ABSTRACT

The testimony of Theodoret of Cyrrihus (*Hist. Eccl.* 5.26) relates the bloody episode of the monk who in Rome, at the end of the 4<sup>th</sup> century, tried to stop a gladiatorial spectacle in the arena himself, an episode that would lead the emperor Honorius to suppress such spectacles. But later sources continue to attest them in both the 4<sup>th</sup> and 5<sup>th</sup> centuries, especially in the western part of the empire, despite the greatly diminished frequency of such *munera*. Only the acceptance in 529 of Constantine's constitution, proposed at Beritus in 325 and handed down to us in CTh. 15.12.1, in the Justinian Code with an amputated and simplified text on the prohibition would really have marked the end of such spectacles.

#### KEYWORDS

Gladiators – *Munera* – End – Theodosian Code – Justinian Code.

## Indice generale

ULRICO AGNATI, <i>Il dialogo tra Oriente e Occidente. Il caso della legislazione sul ripudio</i>	7
PAOLA BIAVASCHI, <i>Quod numquam fere accidit. Considerazioni sulla relazione tra opere gromatiche tardoantiche ed elementi di geometria greca</i>	41
PHILIPPE BLAUDEAU, <i>Chercher à rétablir le contact en plein schisme acacien. Étude d'une tentative de renouement entre les sièges d'Alexandrie et de Rome menée sous les auspices impériaux en 497</i>	63
FILIPPO BONIN, <i>La riunificazione costantiniana delle strutture amministrative dell'impero: il laboratorio della penisola italiana</i>	87
FRANCESCO BONO, <i>Filio Iustiniano Iohannes episcopus urbis Romae. A proposito di C. 1.1.8</i>	109
JOSÉ LUIS CAÑIZAR PALACIOS, <i>El discurso oficial sobre la unidad del estado en los años 284-337: una propuesta de lectura desde la legislación tardoimperial</i>	127
EMILIO CAROLI, <i>I progetti codificatori di Teodosio II fra Oriente e Occidente: considerazioni preliminari</i>	157
MARCO CRISTINI, <i>La figura dell'ambasciatore nelle relazioni tra le gentes e l'impero d'Oriente nel VI secolo</i>	171
PAOLA OMBRETTA CUNEO, <i>Una costituzione occidentale per reintegrare il vescovo Atanasio nella sede di Alessandria in Egitto</i>	197
DAVIDE DAINESI, <i>I concili nella Chiesa antica, la forgia di una istituzione imperiale</i>	211
MARÍA VICTORIA ESCRIBANO PAÑO, <i>Oriente y Occidente: el diálogo político entre las dos partes del imperio bajo la dinastía teodosiana (395-455)</i>	231
IOLE FARGNOLI, <i>La fine dei giochi gladiatorii tra Oriente e Occidente</i>	265
CARLO FERRARI, <i>Prima origo mali: Claudiano, Rufino e la partitio del 395</i>	285

FRANCESCA GALGANO, <i>Verso Oriente. Riflessioni sull'identità fra estetica e integrazione</i>	311
ANNA MARIA GIOMARO, MARIA LUISA BICCARI, <i>Corrieri, trasporti, relazioni pubbliche d'affari sulle strade romane</i>	331
GIOVANBATTISTA GRECO, <i>La mobilità studentesca in CTh. 14.9.1</i>	355
ORAZIO LICANDRO, <i>L'Occidente conteso: Vandali, Ostrogoti e Giustiniano. Una storia tra unità e frammentazione</i>	371
RITA LIZZI TESTA, <i>Dalla divisione all'unità: un papa, un generale, una principessa in dialogo</i>	425
ESTEBAN MORENO RESANO, <i>Los archivos oficiales en el Codex Theodosianus</i>	453
FABRIZIO OPPEDISANO, <i>Il senato tra la città di Romolo e la città di Costantino</i>	471
MICHELE PEDONE, <i>Le origini della manumissio in ecclesia tra Oriente e Occidente</i>	493
ANDREA PELLIZZARI, <i>Tra Antiochia e l'Italia: le relazioni di Libanio con Roma e Milano attraverso alcune lettere degli anni di Costanzo II</i>	523
ELENA PEZZATO HECK, <i>La destinazione dei lucri nuziali mortis causa secondo Nov. Val. 35.8-9 e il libro siro-romano di diritto: un dialogo tra Occidente e Oriente?</i>	537
ALEXANDRA PIERRÉ-CAPS, <i>Sacratissimus comitatus. L'entourage impérial dans le Code Théodosien, approche sémantique (IV<sup>e</sup>-V<sup>e</sup> s.)</i>	561
SALVATORE PULIATTI, <i>In coniunctissimi parte alia valebit imperii. Circolazione e conoscenza del diritto nel tardo impero</i>	579
DAVIDE REDAELLI, <i>Orientali in Italia e a Roma. Il contributo della documentazione epigrafica</i>	601
UMBERTO ROBERTO, <i>La crisi del senato di Roma in età giustiniana e le conseguenze sulla riflessione politica a Costantinopoli</i>	627
SILVIA SCHIAVO, <i>CTh. 7.16.2: comunicazione e mobilità di persone fra Occidente e Oriente</i>	653
BOUDEWIJN SIRKS, <i>Constitutional Aspects of the Division of the Roman Empire between East and West</i>	673
MARCO URBANO SPERANDIO, <i>La circolazione dei testi normativi tra Oriente e Occidente nel IV sec. d.C.: disposizioni costantiniane in tema di donazione nei Fragmenta Vaticana</i>	697
SANTO TOSCANO, <i>La via dell'Oriente nel primo cristianesimo: Girolamo da Roma a Betlemme</i>	735
<i>Atti</i>	759
<i>Materiali</i>	777
<i>Quaderni di lavoro</i>	779

Questo volume è stato stampato  
a Città di Castello (PG)  
nel mese di Maggio 2025

Per informazioni e acquisti

alieno editrice - Strada Trasimeno Ovest, 165/C5 - Perugia  
Tel. 075 4651075  
[info@alienoeditrice.net](mailto:info@alienoeditrice.net)  
[www.alienoeditrice.it](http://www.alienoeditrice.it)